



Legge federale sugli stranieri

(LStr)

(Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione
degli accordi sulla libera circolazione)

Modifica del 16 dicembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2016¹,
decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri è modificata come segue:

Art. 19 lett. c e d

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa indipendente se:

- c. dispone di una base esistenziale sufficiente e autonoma; e
- d. sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20 e 23–25.

Art. 21 cpv. 2 lett. d ed e

² Sono considerati lavoratori indigeni:

- d. le persone ammesse provvisoriamente;
- e. le persone alle quali è stata concessa protezione provvisoria e che sono titolari di un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa.

¹ FF 2016 2621

² RS 142.20

Art. 21a Misure riguardanti le persone in cerca d'impiego

¹ Il Consiglio federale adotta misure per sfruttare integralmente il potenziale della forza lavoro indigena. Consulta previamente i Cantoni e le parti sociali.

² Se in determinati gruppi professionali, settori di attività o regioni economiche si registra un tasso di disoccupazione superiore alla media, vanno adottate misure temporanee per favorire le persone in cerca d'impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento. Le misure possono essere circoscritte a singole regioni economiche.

³ Nei gruppi professionali, nei settori di attività o nelle regioni economiche con un tasso di disoccupazione superiore alla media, i datori di lavoro annunciano al servizio pubblico di collocamento i posti di lavoro vacanti. L'accesso alle informazioni riguardanti i posti annunciati è riservato, per un periodo di tempo limitato, alle persone che sono registrate presso il servizio pubblico di collocamento in Svizzera.

⁴ Il servizio pubblico di collocamento trasmette al datore di lavoro, entro breve termine, i dossier delle persone in cerca d'impiego che sono registrate e che ritiene adeguate. Il datore di lavoro invita i candidati che corrispondono al profilo richiesto a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale. I risultati sono comunicati al servizio pubblico di collocamento.

⁵ I posti di lavoro vacanti di cui al capoverso 3 che vengono occupati da persone in cerca d'impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento non devono essere annunciati al servizio pubblico di collocamento.

⁶ Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni all'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti di cui al capoverso 3, in particolare per tenere conto della specifica situazione di aziende familiari o nel caso di persone che hanno già lavorato per lo stesso datore di lavoro; prima di emanare le disposizioni d'esecuzione consulta i Cantoni e le parti sociali. Periodicamente stila inoltre elenchi dei gruppi professionali e dei settori di attività con un tasso di disoccupazione superiore alla media nei quali vige l'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti.

⁷ Se le condizioni di cui al capoverso 2 sono soddisfatte, il Cantone può chiedere al Consiglio federale l'introduzione dell'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti.

⁸ Se le misure di cui ai capoversi 1–5 non producono gli effetti auspicati o emergono nuovi problemi, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale misure addizionali, dopo aver consultato i Cantoni e le parti sociali. In caso di problemi gravi, in particolare legati ai frontalieri, il Cantone può chiedere al Consiglio federale di adottare ulteriori misure.

Art. 29a Ricerca di un impiego

Lo straniero che soggiorna in Svizzera ai soli fini della ricerca di un impiego e i suoi familiari non hanno diritto all'aiuto sociale.

Art. 53 cpv. 6

⁶ Le autorità cantonali di aiuto sociale annunciano al servizio pubblico di collocamento i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente che non hanno un impiego.

Titolo prima dell'art. 61

Sezione 2:

Decadenza e revoca dei permessi ed estinzione del diritto di soggiorno

Art. 61a Estinzione del diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato UE/AELS

¹ Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS titolari di un permesso di soggiorno di breve durata si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, laddove esso cessi durante i primi dodici mesi di soggiorno.

² Se il versamento dell'indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi di cui al capoverso 1, il diritto di soggiorno si estingue al termine del versamento dell'indennità.

³ Durante il periodo che intercorre tra la cessazione del rapporto di lavoro e l'estinzione del diritto di soggiorno di cui ai capoversi 1 e 2 non sussiste alcun diritto all'aiuto sociale.

⁴ In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dopo i primi dodici mesi di soggiorno, il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Se il versamento dell'indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi, il diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo il termine del versamento dell'indennità.

⁵ I capoversi 1–4 non si applicano in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa di incapacità temporanea al lavoro dovuta a malattia, infortunio o invalidità e agli stranieri che possono appellarsi al diritto di rimanere conformemente all'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o alla Convenzione del 4 gennaio 1960⁴ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS).

³ RS 0.142.112.681

⁴ RS 0.632.31

Art. 97 cpv. 3 lett. f e 4

³ Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti:

- f. il versamento di prestazioni complementari secondo la legge federale del 6 ottobre 2006⁵ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).

⁴ Se, in applicazione dell'articolo 26a LPC, una delle autorità menzionate nel capoverso 1 riceve dati riguardanti il versamento di una prestazione complementare, essa comunica spontaneamente l'eventuale mancata proroga o l'eventuale revoca del permesso di dimora all'organo competente per la determinazione e il versamento della prestazione complementare.

Art. 103a cpv. 2 lett. b

² Alla procedura di controllo automatizzata possono partecipare esclusivamente:

- b. le persone che possono avvalersi dell'ALC⁶ o della Convenzione AELS⁷.

Art. 109d Scambio d'informazioni con gli Stati membri dell'UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008

Gli Stati membri dell'UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008⁸ possono chiedere informazioni alle autorità di cui all'articolo 109a capoverso 3.

Art. 117a Violazione degli obblighi riguardanti l'annuncio dei posti vacanti

¹ Chiunque viola intenzionalmente l'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti (art. 21a cpv. 3) o l'obbligo di condurre un colloquio di assunzione o un test di attitudine professionale (art. 21a cpv. 4), è punito con la multa fino a 40 000 franchi.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

⁵ RS **831.30**

⁶ RS **0.142.112.681**

⁷ RS **0.632.31**

⁸ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

III

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2016

Il presidente: Jürg Stahl
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2016

Il presidente: Ivo Bischofberger
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

- ¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2017.⁹
- ² La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2018.

8 dicembre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁹ FF 2016 7955

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 6 ottobre 2006¹⁰ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 5 cpv. 1

¹ Gli stranieri hanno diritto alle prestazioni complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera. Devono inoltre aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa).

Art. 26a Comunicazione di dati alle autorità di migrazione

Ai fini dell'accertamento del diritto di soggiorno, gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità competenti in materia di migrazione, conformemente all'articolo 97 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005¹¹ sugli stranieri e in deroga all'articolo 33 LPG¹², il versamento a cittadini stranieri di una prestazione complementare annua secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a. Se sono rimborsate solamente le spese di malattia e d'invalidità di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b, comunicano alle autorità competenti in materia di migrazione i casi di rimborsi di una certa entità.

Art. 26b

Ex art. 26a

2. Legge del 25 giugno 1982¹³ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 14 cpv. 3, primo periodo

³ Gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro né della Comunità europea né dell'Associazione europea di libero

¹⁰ RS **831.30**

¹¹ RS **142.20**

¹² RS **830.1**

¹³ RS **837.0**

scambio (AELS) sono esentati per un anno dall'adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un'attività dipendente all'estero ed abbiano svolto in Svizzera durante almeno sei mesi un'occupazione soggetta a contribuzione. ...

3. Legge federale del 23 marzo 2001¹⁴ sul commercio ambulante

Art. 4 cpv. 2 lett. e, nonché 3^{bis}

² La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

- e. eventualmente, l'autorizzazione scritta del proprietario del fondo sul quale il richiedente intende parcheggiare il proprio veicolo durante la notte.

^{3bis} L'autorizzazione di cui al capoverso 1 può essere rifiutata o ritirata al richiedente che abbia perturbato l'ordine pubblico, segnatamente avendo occupato illecitamente fondi pubblici o privati.

